

Fecondazione eterologa, molto più di un divieto

di Assuntina Morresi

l'analisi



Non è possibile occuparsi di questioni giuridiche in biopolitica senza conoscere nel dettaglio le procedure su cui si deve pronunciare: si rischiano giudizi astratti, che fanno perdere di vista i

punti cruciali della situazione. Vediamo ad esempio la recente sentenza della Corte Costituzionale sulla legittimità del divieto alla fecondazione eterologa. Correttamente, la Consulta ha rimandato indietro il quesito ai tre tribunali civili che lo avevano posto, chiedendo di riconsiderare il tutto alla luce della sentenza definitiva della Corte di Strasburgo dei diritti dell'Uomo. Rovesciando un suo pronunciamento precedente, la Corte europea ha infatti stabilito che il divieto alla fecondazione eterologa non viola la Convenzione per i diritti dell'uomo e rientra legittimamente nei margini di autonomia dei singoli stati membri. Una buona sentenza, all'interno della quale tuttavia si nega il vuoto normativo che comporterebbe l'eventuale eliminazione del divieto di eterologa dal testo della legge 40.

frontiere

Sudamerica, «pro-life» in trincea

Dal tabù alla campagna mediatica: poco a poco la depenalizzazione dell'aborto si fa largo nel dibattito pubblico sudamericano, guadagnando spazio sulla stampa locale. Per la popolazione non è un argomento veramente prioritario. Sanità, educazione, infrastrutture, povertà, insicurezza: le emergenze della regione sono altre, ma poco importa. L'esempio statunitense ed europeo (in modo particolare spagnolo) hanno fatto centro: il tema -ormai- è in agenda. Da qui alla vera e propria depenalizzazione la strada è lunga, anche se alcuni paesi sembrano seguire ancora il "modello zapa-terista".

In Argentina si parla anche di aborto. Dopo la sentenza della Corte Suprema (che ha definito non punibili gli aborti in caso di violenza sessuale), i pro-life reagiscono. L'organizzazione Medici per la Vita, ad esempio, ha presentato a Santa Fe una campagna informativa affinché i camici bianchi facciano ricorso all'obiezione di coscienza. I medici rifiutano «le pressioni esercitate sia a livello nazionale che provinciale per realizzare gli aborti», mentre ricordano che «l'obiezione è un diritto e difendere la vita è un dovere». Il verdetto del Supremo è in contrasto con la Legge di protezione dei diritti del bambino e del paziente, aggiungono i medici obiettori, che non dimenticano le sofferenze femminili: «Lo stupro è una situazione nefasta per la dignità della donna, ma l'aborto, ovvero l'assassinio di una persona, non solo pregiudicherebbe a vita quella donna, ma le provocherebbe anche rischi fisici e psicologici che potrebbero portare alla morte».

Di interruzione volontaria di gravidanza si discute anche nel vicino Uruguay, dove il recente accordo fra il Fronte Ampio (sinistra al governo) e il Partito progressista potrebbe spingere sull'acceleratore della depenalizzazione. Intanto in Cile un'imbarazzante campagna a favore della depenalizzazione è stata lanciata online da un'associazione universitaria. Triste banalizzazione di un argomento doloroso: dovrebbe esserlo per i contro, ma anche per i pro-aborto.

Michela Coricelli

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Rinviando i ricorsi ai tre tribunali che li avevano avanzati, la Corte Costituzionale ha ipotizzato che un'eventuale bocciatura dell'attuale disciplina non produrrebbe un «vuoto normativo». Ma a ben guardare è proprio la natura del tutto particolare della pratica oggi vietata a far dire il contrario

propri gameti: l'articolo 9 prevede che «il donatore di gameti non acquisisce alcuna relazione giuridica parentale con il nato e non può far valere nei suoi confronti alcun diritto né essere titolare di obblighi». Sono confortati, perché non sono certi di voler raccontare a un eventuale figlio come è stato concepito. Ma d'altra parte, sono sufficientemente informati per capire che sarà impossibile in futuro, per chiunque, evitare qualsiasi test genetico. Impensabile, con tutti gli sviluppi della biomedicina, mantenere segreto il fatto che la madre che ti ha partorito non è la stessa che ti ha dato metà del Dna. I due giovani si chiedono se sono

obbligati a rivelare al figlio la sua origine eterologa. Non potrebbe rimanere solo una notizia riservata ai medici? Ma - si chiedono - a quali medici? Quelli di base, del servizio pubblico? E se invece diranno al figlio la verità, cosa succederà se un giorno questi volesse sapere chi è la madre biologica? Lo potrà fare? La potrà incontrare, conoscere, lei e la sua famiglia, magari con altri figli?

Adesso queste domande - come molte altre - sono senza risposta, perché non c'è nessuna norma specifica a riguardo. E d'altra parte senza queste indicazioni i centri di Pma non possono cercare gameti da mettere a disposizione: quali garanzie potrebbero offrire ai cosiddetti "donatori", in mancanza di una legge apposita? Se cadesse il divieto di eterologa per un intervento della Consulta si verrebbe a creare una oggettiva situazione di vuoto normativo, colmabile per la gran parte solo in Parlamento. A meno

Anche il Marocco fa i conti con l'aborto

In Marocco il tema dell'aborto sta diventando politica e opinione pubblica. Nella capitale Rabat martedì si è svolto un convegno in cui è stato lanciato un appello per legalizzare l'interruzione di gravidanza. A guidare i lavori era Chafik Chraïbi, ginecologo e presidente dell'Associazione marocchina per la lotta contro l'aborto clandestino, che ha stimato in «600 gli aborti compiuti dai medici ogni giorno e circa 200 quelli fatti da personale non medico». Il convegno si è trasformato in un caso politico per l'assenza di parlamentari e ministri del Partito per la giustizia e lo sviluppo, di matrice islamista, al governo dallo scorso novembre. Questa assenza è stata critica dal vicepresidente del Parlamento, Khadija Rouissi, esponente dell'opposizione, secondo la quale è necessario «portare

il dibattito in Parlamento». A gennaio, in una intervista al *New York Times*, Mustapha El Khalfi, ministro delle Comunicazioni e portavoce del premier Abdelilah Benkirane, aveva confermato che il capo del governo sarebbe favorevole all'aborto in caso di stupro o incesto. Il tema è vissuto in maniera controversa nei Paesi musulmani, dove formazioni filo-occidentali adottano la causa della legalizzazione dell'aborto facendola rientrare nelle libertà che le donne dovrebbero conquistare. Nell'area cosiddetta «Mena» (Medio Oriente e Nord Africa) l'aborto è legale in Tunisia e Turchia. Ma il premier turco, Recep Tayyip Erdogan, intende modificare la legge sul tempo in cui l'interruzione di gravidanza è legale abbassandola da 10 a 4 settimane. (S.Ver.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

di ritenere che questioni come la possibilità o meno di conoscere il proprio genitore biologico possano essere decise in un decreto ministeriale o in Conferenza Stato-Regioni, cioè con strumenti più veloci di un normale iter di legge. Veramente c'è qualche giurista che lo pensa possibile? Aspetto un parere degli esperti. La fecondazione eterologa non è

una tecnica medica ma una scelta antropologica ben precisa, che mette in primo piano il diritto a partorire un figlio anche se non è il proprio, pagando il costo di una genitorialità frammentata: tutto questo non si può introdurre per sentenza, fosse pure della Consulta, tanto più se il risultato fosse il ritorno all'insopportabile far west ante-legge 40.

l'ordinanza

Tra provette e paletti

Con l'udienza del 22 maggio la Corte costituzionale ha ordinato la restituzione degli atti ai tribunali di Firenze, Catania e Milano, che avevano sollevato la questione di costituzionalità della legge 40. Ora dovranno, secondo l'ordinanza, «accertare, alla luce della nuova esegesi fornita dalla Corte di Strasburgo, se ed entro quali termini permanga il denunciato contrasto». La sentenza della Grande Chambre, infatti, è intervenuta in un momento successivo rispetto ai ricorsi alla Consulta, che ora impone di tenere presente la pronuncia che ha annullato quella di primo grado su cui si basavano i ricorsi. La Corte spiega che la sentenza della Grande Camera - dopo avere osservato che ad essa non spetta «considerare se il divieto della donazione di sperma e ovuli in questione sarebbe o meno giustificato dalla Convenzione», ma spetta, invece, decidere «se tali divieti fossero giustificati» - ha affermato che «il legislatore austriaco non ha all'epoca ecceduto il margine di discrezionalità concessogli né per quanto riguarda il divieto di donazione di ovuli ai fini della procreazione artificiale né per quanto riguarda il divieto di

donazione di sperma per la fecondazione in vitro». È stata esclusa, inoltre, la denunciata violazione dell'art. 8 della Convenzione. Nell'ordinanza la Consulta spiega che secondo la Cedu il contenuto della Convenzione (e degli obblighi che da essa derivano) è essenzialmente quello che si trae dalla giurisprudenza che nel corso degli anni essa ha elaborato. Occorre, quindi, rispettare la sostanza di tale giurisprudenza, «con un margine di apprezzamento e di adeguamento che le consenta di tener conto delle peculiarità dell'ordinamento giuridico in cui la norma convenzionale è destinata a inserirsi». Alla Corte costituzionale spetta la verifica della «compatibilità della norma Cedu con le pertinenti norme della Costituzione». La pronuncia della Grande Chambre, si legge nell'ordinanza «influisce direttamente sulla questione di legittimità costituzionale così come proposta». La violazione della salute psico-fisica della coppia, ipotizzata dai giudici rimettenti, non è invece neppure stata presa in considerazione dalla Corte, cosa che lascia intendere un'esclusione della violazione dell'articolo 32 della Costituzione, relativo al diritto alla salute. (I.N.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La Consulta detta le regole per interpretare nei tribunali le norme vigenti

Eutanasia, il Belgio si divide 10 anni dopo

Il Belgio discute sulla lettera aperta sottoscritta da medici, intellettuali e religiosi contro l'eutanasia. Il testo, pubblicato dal quotidiano in lingua francese *La Libre Belgique*, interviene nel dibattito sui 10 anni dalla legalizzazione della "dolce morte", infatti i firmatari si chiedono se un anniversario del genere sia davvero un «compleanno felice». La lettera parte dalla domanda se l'eutanasia sia o meno il modo corretto per andare incontro alla sofferenza di coloro che stanno vivendo gli ultimi momenti della vita. I firmatari - tra loro cattolici, protestanti e musulmani - criticano anche l'operato della Commissione per la valutazione e il controllo dell'eutanasia chiedendosi se effettivamente la legge sia sempre stata rispettata. Viene poi espressa la «massima preoccupazione» verso i tentativi in corso di estendere l'eutanasia ai minori o ai casi di demenza. Amara la conclusione: ormai è chiaro che l'eutanasia distrugge i legami di solidarietà, fiducia e compassione, valori alla base dell'assistenza del malato. (S.Ver.)

l'intervista

«Corte di Strasburgo: giudici, non legislatori»



Javier Borrego

La «creazione di nuovi diritti da parte della Corte europea dei diritti dell'uomo significherebbe il venir meno alla sua funzione interpretativa, e questo si tradurrebbe in una perdita di credibilità». È il parere di Javier Borrego Borrego, avvocato dello Stato ed ex giudice della Corte europea dei diritti dell'uomo (Cedu). **Che cosa pensa dell'importanza che in Italia viene data alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, considerata parametro di incostituzionalità per la legge?** Nel considerare l'importanza della Convenzione e delle sentenze dettate dalla Corte non si può ignorare la caratteristica delle sentenze di Strasburgo: l'attenzione alle circostanze specifiche del caso concreto. Non è affatto facile applicare la sua giurisprudenza ad altri casi. La Cedu è un'istituzione molto importante in Europa, ma ogni Stato ha la propria impostazione, e la Cedu dovrebbe riconoscere e rispettare quello che viene chiamato il margine discrezionale del legislatore nazionale. Strasburgo è consapevole di essere un tribunale che deve applicare la Convenzione, ma non si assu-

me e non può assumere funzioni legislative per l'Europa. Per esempio, la Corte può, ai sensi della Convenzione, qualificare come maltrattamenti l'insieme delle condizioni applicate in un certo carcere. Quello che non può fare e di fatto non fa è affermare, ad esempio, che l'aborto è un diritto che deve essere riconosciuto da tutti gli Stati. E se qualche sezione sbaglia in una sentenza, come è avvenuto nel caso «SH contro Austria» sull'eterologa, la Grande Camera in appello corregge la posizione in maniera netta. **È tipico dell'Italia o accade anche in altri Paesi che si metta così frequentemente in discussione il rapporto tra la Convenzione europea e la legge nazionale in materie eticamente sensibili?** Accade di rado. Ci sono, e ci saranno sempre, alcuni gruppi o associazioni che attraverso un contenzioso sollevato ad arte pretendono il pronunciamento della Cedu su un tema "caldo", al fine di provare a sostituire o abrogare una legge nazionale. Ma la Cedu di solito è consapevole di questa strategia, e le sue soluzioni sono molto attente al caso concreto e al riconoscimento del potere discrezionale degli Stati, per evitare di di-

ventare una sorta di super-legislatore europeo. Quando una sua sezione l'ha fatto, la Grande Camera ha corretto, talvolta senza mezzi termini, questa deviazione della sua funzione. La Cedu continuerà ad agire per evitare di perdere credibilità e per il bene di tutti gli europei, che hanno bisogno di un tribunale garante della Convenzione. **Come mai una decisione presa da un Parlamento può essere messa in discussione dai giudici europei, che propongono anche da altri Stati e possono ignorare il nucleo dei valori costituzionali di un singolo Paese?** Sono molto espressivi i paragrafi 112 e 113 della sentenza della Grande Camera nel caso austriaco, dove si esprime il disaccordo con la decisione della prima sezione che non aveva tenuto conto dello specifico quadro legislativo locale, così come «le complesse questioni sociali e morali che non sono oggetto di nessun consenso in Austria». A mio parere, se la legge italiana n.40 del 2004 dovesse essere portata davanti alla Cedu, è certo che Strasburgo prenderebbe in considerazione le circostanze che si sono generate in relazione alla legge. Un esempio della prudenza della Grande Camera è

proprio nel caso austriaco: la seconda sentenza elimina l'avverbio «solamente» usato per elencare gli Stati che vietano la donazione di sperma, un termine che invece compariva al punto 34 della sentenza della prima sezione. **Come valuta il fatto che i giudici italiani, anziché attendere la sentenza definitiva della Cedu, hanno presentato i ricorsi con la causa ancora pendente in secondo grado?** Può succedere che in Europa ci siano giudici che non conoscono il meccanismo della Cedu. Ma c'è stata precipitazione nel sollevare la questione dinanzi alla Corte costituzionale italiana sulla base di una sentenza non definitiva. **Alla luce della sentenza Cedu, cui la Corte costituzionale ha rimandato, i giudici italiani come si dovranno pronunciare sull'eterologa?** La Corte ha dichiarato la conformità della legge austriaca alle norme della Convenzione, quindi non è possibile appellarsi ad essa per discutere in Italia la legge 40 del 2004. **Secondo lei l'eterologa è compatibile con la Convenzione europea?** Se la legge austriaca attualmente in vigore non viola la Convenzione, è evidente che esiste una presunzione a favore della non violazione della Convenzione in casi simili sullo stesso argomento. E questo indipendentemente dalle circostanze specifiche di ciascun caso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

di Maria Nava